

REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI COMPATIBILI CON IL RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 DI SASSARI - ANAGRAFE DEGLI INCARICHI-

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Articolo 1
Normativa di riferimento**

Il presente regolamento attua la disciplina contenuta nella seguente normativa:

- Articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3;
- Articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n.554 e successivo DPCM 17 marzo 1989 n.117;
- Articolo 4 comma7, della legge 30 dicembre 1991 n.412;
- Articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996 n.662;
- Articolo 72 della legge 23 dicembre 1998 n.448;
- Articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- Articolo 7 novies, legge 31 marzo 2005 n. 43;
- legge 8.7.1980 n. 319 "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria".
- Le recenti disposizioni contenute nella legge 133/2008, legge 69/2009, legge 102/2009 D.Lgs.150/2009;

Il presente regolamento tiene conto altresì delle vigenti disposizioni previste nei contratti collettivi di lavoro

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI COMPATIBILI CON IL RAPPORTO DI DIPENDENZA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N1 SASSARI

**Articolo 2
Attività ed incarichi incompatibili**

Sono considerate attività incompatibili con la prestazione di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, presso l'Azienda:

- a) il rapporto di lavoro subordinato con altre Pubbliche Amministrazioni;
- b) il rapporto di lavoro dipendente da soggetti privati, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time;
- c) attività industriali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell'art 2082 del codice civile, ovvero in qualità di socio unico di una s.r.l. di società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time .Il divieto non riguarda l'esercizio dell'attività agricola quando la stessa non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale;
- d) le attività professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri, per l'esercizio della libera professione per la dirigenza sanitaria e per il comparto o da specifiche normative di settore, fatto salvo quanto disposto dalle leggi Nazionali in materia di part. time
- e) altre attività a carattere autonomo, tra le quali l'attività di consulenza, docenza, formazione a favore di terzi, per conto di ditte individuali, enti o società private, qualora dalle stesse origini conflitto di interessi con l'Azienda o con il Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 7 comma 9.

Restano ferme le vigenti disposizioni che regolano lo svolgimento di attività inerenti cariche politiche o sindacali. Lo svolgimento di attività incompatibili, fuori dai casi consentiti dalla legge, costituiscono giusta causa di recesso ai sensi dell'art.1, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

**Articolo 3
Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. Il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere le attività lavorative di cui ai punti b),c), d),e) del precedente art. 2, purché non in conflitto di interessi con l'Azienda o con il Servizio Sanitario Nazionale, accertato sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 6 ;
2. Il dipendente che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve specificare nella domanda le eventuali attività di lavoro, subordinato o autonomo, che intende svolgere. L'Amministrazione entro sessanta giorni, nega motivatamente le trasformazioni del rapporto nel caso in cui accerti la sussistenza del conflitto di interessi.
3. Il dipendente già con rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto a comunicare all'Azienda, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.
4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 1, comma 61 legge 23 dicembre 1996, n.662

Articolo 4

Incarichi che non necessitano di autorizzazione ed incarichi autorizzabili

Gli incarichi per i quali non è prevista alcuna forma di compenso non necessitano di autorizzazione, ma il dipendente interessato è comunque tenuto ad informare preventivamente l'articolazione organica aziendale di assegnazione.

Ai fini di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione preventiva, ancorché retribuiti e se svolti fuori dell'orario di lavoro, i seguenti incarichi:

- a. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c. partecipazione a convegni e seminari. Occorre distinguere tra le partecipazioni a convegni e seminari e l'attività didattica o di docenza in senso lato, la quale è invece soggetta ad autorizzazione e restanti adempimenti. Un criterio distintivo suggerito è quello di valutare se l'evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configura per la prevalenza dell'aspetto didattico e formativo (che implica l'autorizzazione) rispetto a quello divulgativo di confronto e di dibattito;
- d. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di comando;
- f. incarichi conferiti dalle Organizzazioni Sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g. incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione

Per i suddetti incarichi, in particolare quelli relativi alla lettera g) e per quelli con un compenso, i dipendenti interessati devono dare all'Azienda comunicazione del periodo previsto per lo svolgimento, e presentare all'amministrazione conferente la scheda di richiesta dei compensi

Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 devono in ogni caso essere svolti al di fuori dell'orario di servizio, senza l'utilizzo delle attrezzature Aziendali e comunque senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l'attività prestata a favore dell'Azienda;

Rientrano nella categoria degli incarichi autorizzabili le prestazioni, a favore di soggetti sia pubblici che privati, svolte saltuariamente ed occasionalmente dal personale di ogni qualifica e profilo al di fuori delle mansioni assegnate e comunque dei doveri di ufficio a favore dell'Azienda. Ciò implica che tale attività comporti un limitato impegno in termini temporali e non possa configurarsi come rapporto di lavoro subordinato e collaborazione continuativa.

Articolo 5

Procedura autorizzativa

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico deve essere richiesta all'Azienda dal Dipendente o dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico. La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento reperibile presso il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell'Azienda e sul sito Aziendale www.aslsassari.it
2. La domanda di autorizzazione va presentata di norma almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'incarico, e comunque in tempo utile per l'istruttoria. Non è possibile alcun tipo di sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico.

3. Il dipendente che svolge attività in assenza della necessaria autorizzazione non ha titolo al compenso previsto per la stessa, salve le eventuali più gravi conseguenze previste dai contratti collettivi di lavoro. In caso di inosservanza dell'obbligo di autorizzazione, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o fondi equivalenti.
4. La richiesta di autorizzazione preventiva deve contenere i seguenti elementi:
 - a) i dati anagrafici del dipendente che intende svolgere l'incarico;
 - b) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico;
 - c) il codice fiscale/partita IVA del soggetto o Ente conferente l'incarico;
 - d) la dichiarazione da parte del dipendente dei contenuti dell'incarico, il periodo e l'impegno previsto in giorni o ore, l'importo presunto del compenso, la natura dell'incarico, la non interferenza con il regolare esercizio dell'attività istituzionale, la compresenza o meno di altri incarichi in corso;
5. L'Autorizzazione deve essere richiesta al Direttore Generale dell'Azienda.

Articolo 6 Criteri speciali per il rilascio dell'autorizzazione

Alla luce delle recenti leggi 133/08, 69/2009 102/2009 e D.lgs 150/2009 che impongono alla Pubblica Amministrazione di esercitare la propria attività in conformità al principio di trasparenza e tenuto conto che vi è la necessità di adeguare a detta normativa gli obblighi di pubblicazione degli incarichi in parola, in conformità anche alle relazioni del Parlamento del Ministro della P.A. e innovazione relative allo stato delle autorizzazioni extra-istituzionali dei dipendenti delle Asl, vengono fissati dei criteri quantitativi in ordine alle autorizzazioni concedibili ai singolo dipendente, come di seguito specificati:

TIPOLOGIA INCARICO	OGGETTO DELL'INCARICO	AUTORIZZAZIONE
Docenza	Docenza in corsi di durata annuale in materie sanitarie (scuola I:P. educatore Prof.le,OSS etc...)	Una docenza per anno scolastico
	Docenza inerente la propria professionalità	Impegno non superiore a 60 ore annuali complessive per tutte le docenze
	Docenza in materie non inerenti la propria professionalità	Impegno non superiore a 60 ore annuali complessive per tutte le docenze
Incarichi	Incarichi c/o pubbliche amministrazioni o società private inerenti la specifica professionalità	Un incarico all'anno
Incarichi	Consulente Tecnico e perito per l'autorità giudiziaria	Senza limiti trattandosi di incarichi irrinunciabili
Incarichi	Consulente Tecnico di parte	Massimo 10 incarichi per anno solare
Incarichi	Incarichi di relatore e/o moderatore in congressi o convegni	Massimo 15 incarichi per anno solare

I criteri quantitativi sopra indicati sono stati stabiliti sulla base dell'analisi delle relazioni al Parlamento, effettuate dal Ministro per la P.A. e, la loro quantificazione è data dalla media delle autorizzazioni rilasciate negli anni 2007/2008

Articolo 7 Conflitto di interessi

Sussiste conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale, non solo in presenza di un reale ed accertato conflitto, ma in tutti i casi in cui la situazione di conflitto sia anche meramente potenziale. In particolare, il conflitto di interessi potrà essere ritenuto esistente in relazione, tra l'altro, al carattere sistematico e continuativo, cioè non meramente episodico ed occasionale degli incarichi di cui sopra, nonché ragguardevole dei proventi economici scaturenti dai medesimi.

1. Sussiste in ogni caso, conflitto di interessi nel caso di incarichi retribuiti presso organi di vertice di enti o organismi per lo svolgimento di funzioni di:

- a) rappresentante legale di Enti gestori di RSA accreditate o di altre attività socio-sanitaria, operanti in ambito Provinciale;
- b) rappresentante legale di S.p.A., S.r.l. e Cooperative, Aziende Speciali, Aziende Pubbliche di Servizi alla persona, Istituzioni finanziate totalmente o parzialmente da Comuni o Consorzi di Comuni che gestiscono RSA, o svolgono altra attività socio sanitaria o attività farmaceutica;
- c) rappresentante legale di S.p.A., S.r.l. e Società Cooperative, che svolgono attività a carattere sanitario, farmaceutico o che intrattengano rapporti contrattuali con l'Azienda in materia di lavori, forniture, beni o servizi o che partecipino a procedure di scelta del contraente indette dalla stessa. Qualora il rapporto contrattuale, che potrebbe determinare un potenziale conflitto di interessi, si instauri successivamente all'assunzione della carica, il dipendente ha il dovere di darne comunicazione all'Azienda
- d) rappresentante legale di Associazioni o Fondazioni che svolgano attività a carattere sanitario, socio-sanitario, socio assistenziale;
- e) rappresentante legale di strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;

3. l'Azienda valuterà caso per caso la sussistenza del conflitto di interessi nelle ipotesi in cui i dipendenti che abbiano espletato le funzioni di Presidente o Componente di Commissioni di gare d'appalto, o abbiano predisposto il capitolato disciplinante lo svolgimento di dette gare o di altre diverse procedure indette dall'Azienda per l'assegnazione di forniture di beni o servizi svolgano attività o incarichi retribuiti di consulenza, docenza, formazione a favore di terzi, per conto delle ditte individuali, delle società private, o degli enti aggiudicatari dei detti appalti (o delle altre procedure).

4. L'azienda può decidere che la sussistenza di una situazione di conflitto venga meno se la prerogativa degli interventi è a favore della ricerca e sviluppo delle innovazioni anche da parte di ditte fornitrici dell'Azienda.

5. in caso di incarichi di lavoro autonomo conferiti da parte di Enti gestori di RSA accreditate o da parte di Aziende Sanitarie a dipendenti a tempo parziale con impegno orario pari o inferiore al 50% non sussiste conflitto di interesse, purché il regime orario richiesto non sia superiore al 30% dell'impegno orario dovuto presso l'Azienda;

6. In caso di incarichi di lavoro autonomo conferiti da parte di Enti gestori di RSA accreditate o da parte di Aziende Sanitarie a dipendenti a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% l'autorizzazione verrà concessa nel caso in cui l'attività richiesta comporti un impegno quantitativamente ridotto o temporalmente definito;

7. Qualora l'attività sia richiesta da enti pubblici, si riferisca a personale dirigenziale, abbia ad oggetto attività svolta dal dipendente in ambito istituzionale ed abbia carattere continuativo, potrà essere svolta solo in base a specifica convenzione con l'Azienda.

8. Non sussiste conflitto d'interessi qualora l'attività o in caso di part-time pari od inferiore al 50%, l'eventuale lavoro subordinato sia svolto in ambito professionale di natura completamente diversa dall'attività di servizio presso l'Azienda e in strutture non aventi scopi socio-sanitari. L'Azienda, in sede di valutazione dell'incarico ai fini autorizzativi, dovrà tenere conto anche del volume orario complessivo dell'attività richiesta dall'incarico esterno.

9. La titolarità di azioni o quote o la compartecipazione a Società/Imprese è consentita previa comunicazione. Qualora le azioni, le quote o la compartecipazione siano riferite ad imprese svolgenti attività di cura, prevenzione, riabilitazione, farmaceutica o veterinaria, il dipendente, ai sensi dell'art.4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n.412 ha l'onere di valutare la sussistenza della compatibilità della titolarità delle stesse con il rapporto di lavoro e deve dare comunque comunicazione dell'acquisto all'Azienda. L'Azienda valuta la sussistenza di eventuali conflitti di interessi.

Articolo 8

Incarichi giudiziari – Perizie

1. Gli incarichi conferiti da Organi Giudiziari quali Consulenti Tecnici d'Ufficio o ausiliari di consulenti non rientrano nell'ambito della libera Professione e possono essere svolti anche durante l'orario di lavoro, compatibilmente con l'organizzazione delle attività istituzionali e senza pregiudizio del grado di apporto individuale atteso nel perseguimento degli obiettivi dell'unità operativa/servizio; in tal caso il relativo compenso è regolato da specifica disciplina. Il dipendente è tenuto ad informare l'Azienda della nomina.
2. Qualora l'incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio o di ausiliario del consulente sia svolto fuori orario di lavoro, il dipendente è tenuto a informare l'Azienda dell'avvenuto conferimento dell'incarico e comunicare il compenso ricevuto;

3. Qualora l'incarico sia retribuito e conferito nominativamente (Consulenti Tecnici di parte), e svolto fuori dall'orario di lavoro, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Azienda per l'inserimento nell'anagrafe degli incarichi di cui al capo III. In ogni caso il dipendente, a tempo pieno, in part-time, in regime di esclusività o meno, non può svolgere la funzione di consulente tecnico di parte in questioni che coinvolgono l'Azienda

Articolo 9 Sanzioni

Nel caso di esercizio di attività o incarichi incompatibili con il rapporto di impiego presso l'Azienda, il dipendente viene diffidato dal Direttore Generale a cessare dalla situazione di incompatibilità. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, l'interessato decade dal rapporto di lavoro.

È fatto divieto al dipendente di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata con l'incameramento del compenso illegittimamente corrisposto nei bilanci dell'Amministrazione di appartenenza per incrementare fondi di produttività o altri fondi a questi assimilati, ferma restando in capo all'interessato la responsabilità disciplinare; in particolare si rinvia, comunque, all'art. 53 comma 8 e 9 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.

Al dipendente, al quale sia stata applicata la sanzione per inosservanza degli obblighi relativi alla preventiva autorizzazione, si preclude per un periodo di un anno, dall'inizio della sanzione, la facoltà di avvalersi delle norme previste dal presente regolamento.

Articolo 10 Obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici o privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi in parola di far pervenire al Servizio del Personale, entro il 30 Aprile di ogni anno, una dichiarazione relativa ai compensi irrogati la quale dovrà contenere quanto segue:

- a) Dati identificativi dell'Ente
- b) Codice fiscale dello stesso
- c) Oggetto dettagliato dell'incarico espletato
- d) Data iniziale e finale dell'incarico
- e) Importo liquidato e data di liquidazione

Si precisa che tali dati debbono essere obbligatoriamente forniti; gli stessi dipendenti dovranno assicurare che il soggetto conferente esegua gli adempimenti.

Per gli Enti Pubblici economici e per i soggetti privati che omettono di effettuare tale informativa è prevista l'applicazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6 legge 140/1997 e 698/1981.

Il servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane è competente in ordine all'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 53 commi 12.13.e 14. D. Lgs n. 165 cit., al Dipartimento della Funzione Pubblica, provvedendo all'inserimento dei dati stabiliti nel Sito Anagrafe delle Prestazioni entro le scadenze previste dalla normativa citata.

Articolo 11 Norma integrativa e di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e al Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Ogni modifica e integrazione a norme contrattuali o di legge in materia di incarichi non comporta necessità di revisione del presente regolamento

Allegati:
Modello di richiesta autorizzazione